



**TRIBUNALE DI NAPOLI**

\*\*\*\*\*

**PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI EX ART. 67 DLGS N.14/2019 E SS.  
MODIFICHE**

**DI AVV. [REDACTED]  
GIUSTA NOMINA OCC DEL 24.01.2024**

**RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA ai sensi dell'art. 67 ed attestazione dell'Organismo di  
composizione della Crisi**

**INDICE:**

**1.PREMESSA**

**1.2 CONDIZIONI SOGGETTIVE**

**2. INDICAZIONE DELLE CAUSE DELL'INDEBITAMENTO E LA DILIGENZA  
IMPIEGATA NELL'ASSUMERE LE PROPRIE OBBLIGAZIONI NONCHE'  
ESPOSIZIONE DELL'INCAPACITA' DI ADEMPIERE LE PROPRIE OBBLIGAZIONI**

**3. VALUTAZIONE SULLA COMPLETEZZA ED ATTENDIBILITA' DELLA  
DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA A CORREDO DELLA DOMANDA**

**3.1CONDIZIONI OGGETTIVE**

**3.2 ENTRATE ED USCITE**

**4.FOCUS SUL MERITO CREDITIZIO DEL SIG. [REDACTED]**

**5. PROPOSTA DI PAGAMENTO AI CREDITORI: TEMPISTICHE E MODALITA' ,  
INDICAZIONE PRESUNTA DEI COSTI DELLA PROCEDURA**

**6. VALUTAZIONE DI CONVENIENZA DELLA PROPOSTA RISPETTO  
ALL'ALTERNATIVA LIQUIDATORIA**

**7. AGGRAVAMENTO DELLA POSIZIONE DEBITORIA DAL COMPORTAMENTO DEL  
CREDITORE AVV. [REDACTED]**

**8. ATTIVAZIONE PROCEDURA ART. 70 CCIA PER SOSPENSIONE PIGNORAMENTO  
IMMOBILIARE AVENTE AD OGGETTO L'APPARTAMENTO DI VIA [REDACTED]**

**SU SENTENZA N. [REDACTED] RG [REDACTED] TRIBUNALE DI NAPOLI GIUDICE CANNAVALE**

**9. ATTESTAZIONE FINALE**

**10. ALLEGATI**

\*\*\*\*\*

**1.PREMESSA:**

Il sottoscritto Avv. [REDACTED] iscritto nell'elenco dei gestori crisi da sovra indebitamento tenuto presso il Ministero della Giustizia al n.105 (O.C.C. del Consiglio dell'Ordine Degli Avvocati di Napoli) con studio in Via [REDACTED] su ricorso depositato dal Sig. [REDACTED] è stato nominato dall'Occ del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di [REDACTED] (All.1 – Nomina Gestore) con pec del 24.01.2024 quale Gestore della Crisi al fine di redigere e presentare il piano di ristrutturazione del debito ex art 67 CCII.

Preliminarmente, avendo l'organismo istituito presso l'Ordine degli Avvocati di Napoli verificato che sussistono i requisiti per accedere alle procedure di composizione della crisi da sovra indebitamento previste dal Dlgs. 14/2019 e ss. modifiche, meglio conosciuto come Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (d'ora in avanti semplicemente CCII) il gestore nominato provvede a redigere il presente piano sulla base dei requisiti previsti dalla Legge e in base ai parametri così delineati.

Lo scrivente gestore della crisi dichiara di essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 co.1. lett. o) così come da dichiarazione di indipendenza allegata all'accettazione (All.2 e All.3) e dall'art. 358 CCII e che:

- Non sussistono condizioni di incompatibilità ai fini di espletamento dell'incarico
- Non si trova in situazione di conflitto di interessi
- Non ha ricevuto, né sta espletando alcun incarico professionale per conto del ricorrente

Lo scrivente gestore rappresenta che ai sensi dell'art. 65 CCII, i debitori di cui all'art. 2 c.1 lett. C della predetta normativa possono proporre una soluzione, nel rispetto delle norme in esso contenute e, l'art. 67 CCII prevede, in particolare, che il consumatore sovra indebitato in stato di crisi/insolvenza possa proporre ai creditori un piano di ristrutturazione dei propri debiti indicando specificamente tempi e modalità per superare lo stato di crisi/insolvenza che deve essere corredato dai seguenti elementi:

- a. indicazione analitica del passivo, in particolare un elenco analitico dei creditori con evidenza delle somme dovute e delle eventuali cause di prelazione con descrizione e quantificazione del patrimonio disponibile;
- ~~b. indicazione analitica dell'attivo, in particolare con descrizione e quantificazione del patrimonio disponibile;~~
- c. dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni antecedenti al deposito della domanda;
- d. indicazione di pensioni e del suo nucleo familiare con evidenza delle spese ordinarie necessarie al mantenimento.

Il piano proposto deve tenere in conto anche del compenso dell'Occ in prededuzione. Il ricorso, contenente il piano di ristrutturazione dei debiti è corredato, a parere dello scrivente gestore, di tutti i sopraccitati elementi e va integrato per il deposito in Tribunale con la presente relazione ex art. 68, c.2 CCII così strutturata:

1. indicazione delle cause di indebitamento e della diligenza impiegata dal Sig. [REDACTED] nell'assumere le proprie obbligazioni nonché esposizione dell'incapacità di adempiere a quest'ultime;
2. valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, in particolare:

- a. elenco dei creditori
- b. patrimonio
- ~~c. eventuali atti di straordinaria amministrazione~~
- ~~d. entrate ed uscite~~
- e. indicazione presunta dei costi della procedura
- f. focus sul merito creditizio del Sig. [REDACTED]
- g. proposta di pagamento ai creditori della ricorrente: tempistiche e modalità
- h. attestazione finale

i. allegati

La presente relazione ha come obiettivo quello di rappresentare analiticamente la situazione debitoria dell'istante Sig. [REDACTED] comparando la situazione debitoria personale quale persona fisica, tenuto conto del patrimonio immobiliare e mobiliare e delle previsioni future desunte dall'andamento storico dell'economia familiare del debitore, al fine di proporre un piano di rientro che comporti, ove possibile, alle condizioni attuali, la massima soddisfazione dei creditori totalmente o in quota parte, in relazione alle effettive possibilità del debitore, sulla base dei dati forniti.

## 1.2 CONDIZIONI SOGGETTIVE

Il ricorrente è il Sig. [REDACTED] (C.F. [REDACTED]) nato a [REDACTED] e ivi residente alla Via [REDACTED] vedovo.

Il Sig. [REDACTED] vive da 54 anni a [REDACTED] e da 33 anni nell'appartamento sito al settimo piano del fabbricato di [REDACTED] Napoli: appartamento prima casa acquistato in costanza di matrimonio.

Il sottoscritto Gestore della Crisi, rilevato che il Sig. [REDACTED] [REDACTED] versa in stato di sovraindebitamento, rappresenta che sussistono le condizioni soggettive ex art. 69 CCII ai fini dell'accesso alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento previste dalla normativa in quanto:

1. Il debitore, in quanto consumatore, non è assoggettabile a procedure diverse da quelle regolate dal Titolo IV, Capo II e dal Titolo V, Capo IX del CCII;
2. non è già stato esdebitato nei 5 anni precedenti alla domanda;
3. non ha già beneficiato dell'esdebitazione per almeno due volte;
4. non ha determinato il proprio sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode
5. versa in stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art 2, comma 1, lett c) DLgs 14/2019, trovandosi in stato di insolvenza ai sensi dell'art 2, comma 1, lett b) del citato decreto legislativo, ovvero in uno stato che "si manifesta con inadempimenti o altri fattori esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni";

## 2. INDICAZIONE DELLE CAUSE DELL'INDEBITAMENTO E DELLA DILIGENZA IMPIEGATA NELL'ASSUMERE LE PROPRIE OBBLIGAZIONI NONCHE' ESPOSIZIONE DELL'INCAPACITA' DI ADEMPIERE LE PROPRIE OBBLIGAZIONI

Le cause che hanno condotto il Sig. [REDACTED] a versare nell'attuale stato di sovra indebitamento sono sostanzialmente da individuare nella situazione personale dello stesso.

Si precisa che la causa del sovra indebitamento è nata dalle spese di lite di alcuni giudizi terminati con sentenze non ancora passate in giudicato in cui è stato dichiarato soccombente. Detta ipotesi rientra nelle cause di sovra indebitamento, in quanto per unanime applicazione della giurisprudenza sul punto, qualsiasi debito di natura personale può essere oggetto di un piano di ristrutturazione ( Sul punto da ultimo Trib. Napoli Nord, 12 novembre 2022 che nel delineare la figura di consumatore, stabilisce che il piano del consumatore è destinato a ristrutturare solo debiti di natura personale.

Il Giudice di Napoli Nord, è tornato sulla nozione di consumatore e la *ratio* sottostante le disposizioni previgenti della L. n. 3/2012, art. 7, e ss. (L' art. 7, L. n. 3/2012 riconosce la qualità di consumatore alla persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività d'impresa e professionale eventualmente svolta). Ha affermato che la qualità di consumatore deve essere riconosciuta non in relazione all'attività svolta ma sulla base del titolo delle obbligazioni inadempite che hanno determinato lo squilibrio finanziario, patrimoniale ed economico del soggetto...che regoli con il piano debiti inerenti la propria attività di impresa e i propri bisogni di natura personale e familiare nel caso in cui lo squilibrio patrimoniale, economico sia derivato esclusivamente in ottica eziologica, da

obbligazioni assunte per realizzare interessi di natura personale o familiare determinando in questo modo una insolvenza qualificata”.)

L'analisi dei debiti contratti rileva la natura personale degli stessi e l'impossibilità per il Sig. [REDACTED] di adempierli.

Si precisa che tutti i debiti sono da condanna alle spese di liti, comminati quasi tutti dallo stesso giudicante e la descrizione degli stessi indicherà le causali e l'entità del debito.

Nel 2018 Il Sig. [REDACTED] impugna la delibera assembleare del condominio di Via [REDACTED] del 20/10/2017 per nullità delibera e il Giudizio viene incardinato innanzi al Tribunale di Napoli IV sez Giudice Dott.ssa Tango RG n. [REDACTED] e termina con sentenza n. [REDACTED] con la quale il giudice ha rigettato la domanda attorea e ha condannato il Sig. [REDACTED] al pagamento di €. 3500,00 oltre oneri di legge.

Per questa sentenza, attingendo dai propri risparmi, ha pagato l'intero importo con due bonifici del 03/11/2021 e 11/11/2021 (All.4), senza alcuna dilazione, pari a € 5.126,00 di cui l'Avv. [REDACTED] non ha inoltrato la relativa fattura.

Successivamente, nel 2020 Il Sig. [REDACTED] impugna la delibera assembleare del condominio di [REDACTED] del 16/12/2019 per nullità delibera e il Giudizio viene incardinato innanzi al Tribunale di Napoli RG n. [REDACTED] IV sez Giudice Dott.ssa Tango che termina con sentenza n. [REDACTED] (All.5) depositata in data 25/01/2023, e non notificata, con la quale ha rigettato la domanda attorea e ha condannato il Sig. [REDACTED] al pagamento di €. 3.422,00 oltre oneri di legge.

Avendo già pagato in un'unica soluzione le spese di liti della sentenza n. [REDACTED] non è riuscito a pagare le spese di lite della sentenza n. [REDACTED] richieste in una unica soluzione dall'Avv. [REDACTED] avvocato attributario del Condominio di Via [REDACTED] senza possibilità di una dilazione e pari a €. 4993,10 con pec di intimazione.

Tale sentenza è stata appellata dal Sig. [REDACTED] e il giudizio pende attualmente presso la Corte di Appello di Napoli rg. [REDACTED] Giudice Relatore Dott. Sensale Sergio. Proposta istanza cautelare di sospensiva, il giudice ha ritenuto che non ci fossero le condizioni per concedere la sospensiva dell'efficacia provvisoria della sentenza di primo grado.

In esecuzione di tale sentenza, non accettando pagamenti rateali, l'Avv. [REDACTED] ha iniziato la procedura esecutiva notificando atto di precetto e successivo pignoramento immobiliare innanzi al tribunale di Napoli Giudice Cannavale rg. [REDACTED]

Proposta opposizione all'esecuzione e contestuale istanza di sospensione, il Giudice Cannavale ha rigettato la domanda sospensiva, condannando il Sig. [REDACTED] al pagamento di € 1.000,00 (All.6) ed oneri di legge e rinviando alla data del 28.05.2024 per la vendita dell'immobile in cui risiede il Sig. [REDACTED]

Si precisa che l'opposizione ha evidenziato che sia il titolo che il precetto sono viziati nella loro formazione per notifica inesistente.

Dagli atti visionati e allegati risulta che il precetto è stato notificato ad Agosto 2023 e che non c'è né il Cad né la ricevuta di avviso di ricevimento notificata al debitore.

Sussiste altresì ulteriore debitoria per aver proposto ricorso per la revoca dell'amministratore del Condominio di [REDACTED] Avv. [REDACTED] non accolta con il decreto di rigetto n. [REDACTED] (All.7) emesso dal Tribunale di Napoli in composizione collegiale in volontaria giurisdizione nelle persone del Giudice Dott.ssa Tango, Dott.ssa Valletta, Pres Di Clemente in data 26 ottobre 2023 nel giudizio R.G.A.N.C. [REDACTED] condannando il Sig. [REDACTED] al pagamento delle spese di lite pari a €. 2.906,00 per compensi, oltre spese generali al 15% dei compensi, IVA e CPA, come per legge.

Contro detto decreto di rigetto è stato proposto reclamo alla Corte d'appello Giudice Dott. Magistro ed è stata emessa sentenza di rigetto confermando la condanna alle spese di lite di primo grado e compensando le spese di appello.

L'Avv. [REDACTED] ha richiesto con diffida il pagamento di €. 1.150,00 quale onorari della procedura cautelare e di €. 4.240,19 quali onorari del decreto di rigetto n. [REDACTED] con pec del 24/01/2024 (All.8)

L'avv. [REDACTED] inoltre, in qualità di avvocato del condominio di Via Aquileia n. 49 Napoli, ottiene decreto ingiuntivo n. [REDACTED] per oneri condominiali ordinari, e inizia tre diversi procedimenti esecutivi con la notifica di tre distinti atto di precetto.

Incardinato il giudizio di opposizione all'esecuzione sul primo atto di precetto, quest'ultimo è terminato con la sentenza n. [REDACTED] con cui il Giudice di Pace di Napoli nella persona del Giudice Dott. D'Onofrio che ha revocato il titolo esecutivo costituito dal decreto ingiuntivo n. [REDACTED]

Contro tale sentenza L'avv. [REDACTED] ha proposto appello innanzi al Tribunale di Napoli nella persona del Dott. Fiengo che, con sentenza n. [REDACTED] (all 9) ha dichiarato cessata la materia del contendere poiché l'efficacia provvisoria del decreto ingiuntivo n. [REDACTED] è stata revocata dal giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo avente R.g. [REDACTED] Dott. Cappello del Giudice di Pace di Napoli, condannando tuttavia il Sig. [REDACTED] a €.2552,00 con €. 174,00 per spese più oneri di legge per un totale di €.3.897,67 comprensiva di oneri di legge. Tale sentenza è oggetto di ricorso per cassazione per le spese.

Non sussistono ad oggi ulteriori debitorie, in particolare non sussistono creditori privilegiati erariali come meglio descritto dalla ricevuta pec nei confronti dell'agenzia delle Entrate di Napoli, Salerno e Benevento (All.10).

### 3. VALUTAZIONE SULLA COMPLETEZZA ED ATTENDIBILITA' DELLA DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA A CORREDO DELLA DOMANDA

L'esame della documentazione fornita dall'istante allo scrivente nonché le informazioni acquisite in sede di ascolto hanno permesso di circoscrivere le cause e le circostanze dell'indebitamento del Sig. [REDACTED] redigere un'accurata relazione sulla situazione debitoria, patrimoniale e finanziaria.

Allo stato attuale, il Sig. [REDACTED] ha contratto debiti non per la richiesta di mutui, finanziamenti e/o carte di credito come da Crif che si allega agli atti (cfr. All.11) ma a causa di alcuni contenziosi ancora pendenti e non passati ancora in giudicato, quindi non configurabili ancora come crediti privilegiati e di cui solo per il primo è stato attivato un pignoramento immobiliare oggetto di trascrizione. Tali debitorie vanno di seguito riportate con i relativi importi:

Creditore	Tipologia credito	Importo	Procedimento
Avv. [REDACTED]	Non Privilegiato	€. 4.993,10	sentenza n. [REDACTED]
Avv. [REDACTED]	Non Privilegiato	€. 1.150,00	procedura cautelare
Cond. Via [REDACTED]	Non privilegiato	€. 4.240,19	decreto di rigetto n. [REDACTED]
Cond. Via [REDACTED]	Non privilegiato	€ 3.897,67	Sent. n. [REDACTED]

Il Sig. [REDACTED] ha come unica fonte di sostegno la sua pensione e non ha beni immobili alienabili nel breve periodo

#### 3.1 CONDIZIONE OGGETTIVA

Il presupposto oggettivo per l'ammissione alla procedura è che il debitore si trovi in uno stato di

sovraindebitamento. Il debitore si deve cioè trovare in una condizione di squilibrio perdurante tra debiti e patrimonio liquidabile, che lo pone in una situazione di difficoltà o impossibilità di pagare i propri debiti (art. 6).

Il Sig. [REDACTED] rientra nella condizione oggettiva di sovraindebitamento in quanto non ha un patrimonio immediatamente liquidabile, pur essendo titolare in quota di proprietà di diversi immobili, essendo quote indivisa di beni ereditari non ancora sottoposte a divisione e sia perché vi è una sproporzione tra le entrate e i debiti contratti che lo pone in detta condizione.

La valutazione del presupposto oggettivo va fatto in relazione al confronto con tutti gli impegni assunti rispetto al patrimonio liquidabile nel breve termine.

In sostanza un debitore potrebbe anche avere consistenze di beni significative, ma per motivi diversi, come nel caso di specie, non sono alienabili; in tal caso il patrimonio non è prontamente liquidabile ed il debitore non riesce a rispettare gli impegni.

L'unica fonte di reddito e di sostentamento effettivo del Sig. [REDACTED] è la pensione di anzianità come risulta dai modelli di dichiarazione dei redditi allegati e dalle buste paga che sono così descritte.

Il Sig. [REDACTED] risulta essere pensionato, titolare di pensione cat. VO (per i lavoratori dipendenti) e di pensione VOAUT (per i lavoratori parasubordinati) e percepisce mensilmente un importo totale di € 1.887,00 circa al netto delle trattenute Irpef così come risulta dal prospetto cedolino pensione che si allega agli atti.

Risulta che lo stesso dalla dichiarazione dei redditi (730/2022) annualmente dichiara € 24.392,00, da non confondere con il reddito imponibile ai fini irpef

In particolare, il reddito imponibile ai fini Irpef è pari a € 38.933,00, di cui € 36.253,62 da reddito da pensione a cui vanno sottratte le tasse trattenute direttamente dall'Inps pari a € 9588 e € 4953 quale trattenute sulla pensione da cumulo per arretrati sulla reversibilità della pensione della Sig.ra Rosa Giugliano; a questa componente va sottratta inoltre la rendita da immobili pari ad € 2233,70 che ad oggi, come meglio specificato di seguito, costituisce una passività che contribuisce altresì ad aumentare lo stato di insolvenza.

Il reddito effettivo percepito dal Sig. [REDACTED] è di € 24.390,00. Questo è l'unico reddito che il Sig. [REDACTED] è titolare. Ciò è facilmente dimostrabile dai cedolini pari a € 18870,00 mensili decurtato in modo illegittimo dall'Inps a seguito di un pignoramento presso terzi inefficace

Nel 2013 la Banca d'Italia ha fornito come indice, per stabilire il sovraidebitamento la percentuale del 30% da determinarsi che tra il totale dei prestiti/debiti al 30% del reddito annuale, recepito poi dalla circolare del 06/05/2015 n. 19 per i debiti erariali, e in perfetta linea con la misura del 35% tra spese sostenute mensili e reddito mensile, di seguito indicato.

Pertanto il debito contratto pari a € 14.280,96 è superiore al 30% del reddito effettivo annuo pari a € 24.390,00 ( aliquota del 30% è € 7317,00) ma anche se volessimo considerare l'ultimo reddito lordo annuale di € 38.933,00 rientra in ogni caso nella condizione oggettiva di sovraindebitamento (aliquota del 30% è € 11679,90).

A ciò si aggiunga lo stato di salute che non è di certo ottimale. Dal mese di ottobre 2023 la sua situazione di salute è peggiorata e a novembre 2023 è stato operato al femore con una ricostruzione del collo del femore e parte dell'anca.

Questo intervento altamente invalidante gli ulteriore ha impedito di seguire la gestione della vita quotidiana e di aver bisogno di assistenza giorno e notte. A ciò si aggiunga che attualmente sussiste il rischio di una frattura ossea del femore sinistro con dematerializzazione ossea al 36,5% come da referto Moc.

A tal fine la figlia Luisa, pur avendo residenza in altra casa nel Comune di Napoli, si è trasferita a casa

del padre proprio per garantirgli una assistenza con l'ausilio di fisioterapisti e infermieri a casa, avendo avuto una brutta esperienza assistenziale presso la clinica Camaldoli Hospital.

Tuttavia, nonostante lo stato di salute, non percepisce, ad oggi, alcuna pensione di invalidità e/o di indennità di accompagnamento, pur presentando diverse patologie.

Non ha alcuna rendita per immobili locati né tantomeno ha il possesso dei beni poiché questi sono oggetto di divisione ereditaria dal decesso di [REDACTED] [REDACTED] come meglio specificato secessivamente.

Esaminando il parametro soglia (rapporto rata / reddito) definito dalla Banca d'Italia del 35% si precisa che l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento del debitore sono di seguito elencate

Le spese ritenute strettamente necessarie per un sostentamento dignitoso del debitore e possono assumersi in circa € 1.605,86 (mille/00) mensili, così suddivise:

Abbigliamento, calzature, pulizie, igiene 100,00

Alimentari e assistenza	600,00
Utenze elettriche	200,00
Utenze Gas	125,00
Utenze telefoniche	35,00
Utenze Acqua	50,00
Spese condominiali	145,89
Imu	100
Tari	50
Spese mediche	200,00
Totale	€ 1.605,86

### 3.2 ENTRATE ED USCITE

A mezzo della tabella sotto riportata, si intende rappresentare il rapporto rata / reddito attuale ed anche il medesimo rapporto considerando il solo reddito disponibile (A- B) attuale.

Tabella 11: Rapporto Rata Reddito Attuale

reddito disponibile (A) € 1.887,00

delle spese personali (B) € 1.605,86

Reddito mensile disponibile per piano (A-B) € 281,14

rata /debito -per rifiuto del creditore di concede un rateizzo- € 14.280,96

Rapporto-rata / reddito attuale 79,94 %

**La media del reddito disponibile mensilmente messa in rapporto con il montante delle rate dei singoli debiti accertati per la verifica dello stato di sovra-indebitamento dei debitori si attesta al 79,94 %.**

Pertanto, già oggi non sussistono sufficienti disponibilità residue da destinare al rimborso integrale dei debiti, intese come differenza tra il reddito medio mensile percepito nell'ultimo anno e le spese effettivamente sostenute; di cui il Debitore può mediamente disporre per il rimborso dei prestiti, senza mettere a repentaglio la capacità di garantirsi un tenore di vita dignitoso

Quindi, come definito dalla Banca d'Italia, essendo l'attuale rapporto rata/reddito ( pari al 79,94%) superiore al 35%, il sig. [REDACTED] risulta sovra indebitato palesandosi l'oggettiva impossibilità del Debitore ad onorare gli impegni finanziari per via della propria insufficiente capacità reddituale.

Detta situazione di sovra indebitamento non può essere discussa dal fatto che il Sig. [REDACTED] dispone di N.8 quote di diversi immobili che si provvede ad elencare e che ad oggi sono oggetto di divisione e pertanto indisponibili:

1. quota di 1/6 immobile sito in Montesarchio alla Via [REDACTED]
2. quota di 1/6 immobile sito in Praia a Mare alla Via [REDACTED]
3. quota di 1/6 di 1/2 dell' immobile sito in Napoli alla Via [REDACTED]
4. quota di i 1/2 dell' immobile sito in Napoli alla Via [REDACTED]
5. quota di i 1/2 dell' immobile sito in Napoli alla Via [REDACTED]
6. quota di i 1/2 dell' immobile sito in Napoli alla Via [REDACTED]
7. quota di 1/2 dell' immobile sito in Capaccio Paestum alla Via [REDACTED]
8. quota di 1/2 dell' immobile sito in Capaccio Paestum alla Via [REDACTED]

Si precisa che detti immobili non sono di pronta liquidazione e non costituiscono fonte di soddisfazione per i creditori in quanto beni ereditati in quota indivisa

Detti beni non solo alienabili e quindi di pronta liquidazione in quanto si tratta di vendita di quotina" di cui giurisprudenza e dottrina sono unanimi nel considerare che il trasferimento non ha effetto in quanto il cedente non ha un potere dispositivo sulla cosa essendo quota ideale sul tutto. Il comunista di una comunione ereditaria non ha sulla cosiddetta quotina – cioè quota indivisa di un singolo bene- potere dispositivo( In tale senso, Cass., 23 aprile 2013, n. 9801, in Giust. civ. Mass., 2013 Cass., 1 luglio 2002, n. 9543; Cass., 15 febbraio 2007, n. 3385; Cass., 9 aprile 1997, n. 3049; Cass., 30 ottobre 1992, n. 11809; Cass., 29 aprile 1992, n. 5181; Cass., 2 agosto 1990, n. 7749; Cass., 10 marzo 1990, n. 1966; Cass., 15 giugno 1988, n. 4092; Cass., 23 giugno 1986, n. 368; Cass., 22 gennaio 1985, n. 246.).

I primi tre immobili sono oggetto di un procedimento di divisione ereditaria pendente innanzi al Tribunale di Napoli, Giudice Colicchio RG [REDACTED]. Detti beni sono pervenuti in quota al Sig. [REDACTED] dalla morte del fratello [REDACTED] si è aperta la successione nei confronti degli altri coeredi nelle persone [REDACTED] a cui sono succedute [REDACTED] [REDACTED] succeduti per rappresentazione della madre [REDACTED] [REDACTED] succeduto per rappresentazione della madre [REDACTED] a cui è succeduto [REDACTED] a cui è succeduto [REDACTED]. La domanda di divisione è stata trascritta e tutti sono titolari di diritti di proprietà di quota ideale e come tale non alienabile prima della divisione ereditaria sui quali, in ogni caso, i coeredi hanno diritto di prelazione.

La divisione è stata chiesta dai comunisti ex art 720 c.c. in quanto i predetti comunisti hanno stipulato contratti reciproci vendita e permuta repertorio n. [REDACTED] raccolta n. [REDACTED] registrato il giorno 05/04/2017 al n. 3626 serie I T a firma del notaio Dott. [REDACTED] attribuendo la quota di 5/6 a [REDACTED] a cui sono succedute [REDACTED] per l'immobile di Napoli, la quota di 5/6 a [REDACTED] a cui è succeduta [REDACTED] per l'immobile di Praia a Mare e la quota di 5/6 a [REDACTED] a cui è succeduto [REDACTED] per l'immobile di Montesarchio.

Il Giudice Dott.ssa Colicchio ha subordinato l'efficacia di detti contratti alla divisione ereditaria, **indicando, nei coeredi preindicati, i successivi proprietari con sentenza parziale n. 3535/2022 pubbl. il 08/04/2022.**

In estrema sintesi già da adesso si può indicare come proprietario dell'immobile di Montesarchio [REDACTED] proprietari dell'immobile di Napoli [REDACTED] proprietario dell'immobile di Praia a Mare [REDACTED]. Detti beni non possono essere aggrediti neanche al termine della procedura di divisione in quanto già assegnati.

Per il resto degli immobili non sono oggetto neanche di divisione ereditaria e permane la quota indivisa degli stessi, che per essere alienata deve essere sottoposta a divisione ereditaria per l'attribuzione del bene.

Si precisa che i Beni della Comunione [REDACTED] provengono da beni che erano soggetti al regime della comunione legale e di cui fu stipulato un fondo patrimoniale dei beni rientranti nel patrimonio dei Coniugi [REDACTED] e che il regime degli stessi è entrato in successione. Inoltre si precisa che per mero errore di compilazione delle due dichiarazioni di successione di [REDACTED] l'immobile di Via [REDACTED] non era entrato in successione e, pertanto, risultava in proprietà del 1/1 al Sig. [REDACTED]

E' in fase di definizione la dichiarazione integrativa di successione stipulata per tabulas e non telematica, essendo preclusa tale modalità

Detta precisazione, a parere del sottoscritto gestore, è particolarmente importante ai fini della convenienza del piano indicata al punto 6, giacché l'immobile di Via [REDACTED] è oggetto di pignoramento immobiliare per l'intero, mentre la quota di proprietà del bene spettante al Sig. [REDACTED] è di 1/2.

---

**Giacenze sul conto corrente:** la giacenza sul conto corrente costituisce proventi del fitto del contratto di locazione dell'immobile sito in via [REDACTED] risolto a dicembre 2023 e vincolati dalla rendicontazione ai fini della divisione ereditaria.

Infatti il Sig. [REDACTED] deve rendicontare al giudice della Divisione dott. ssa Colicchio lo stato delle rendite per procedere alla formazione delle quote per la divisione ereditaria nonché le giacenze per parziale liquidazione dei fondi costituenti importo di € 49.973,30 sul cc n 15030 Banca Monte Paschi di Siena Ag. 3 Napoli. pari a € 8000,00. Il fitto era pari a € 750,00 mensili ed iniziato il 10/09/2019, come da allegato contratto. Il conto corrente personale del Sig. [REDACTED] è utilizzato per la giacenza di dette somme, non essendo stato nominato un amministratore della comunione, il bene è stato gestito. Pertanto la giacenza sul conto corrente del Sig. [REDACTED] appartiene alla Comunione ereditaria di [REDACTED] in attesa di assegnazione e divisione.

Non ci sono giacenze di proprietà del Sig. [REDACTED] sul suo conto corrente.

Si precisa che ad oggi il Sig. [REDACTED] non ha alcun possesso degli immobili che fanno parte della comunione [REDACTED] in quanto l'immobile di via [REDACTED] è stato restituito alla germane [REDACTED] per la turnazione del godimento stabilito con delibera dei comunisti del 05/07/2017, con verbale del 30/01/2024 mentre l'immobile di Praia a mare è stato incendiato e non utilizzabile e l'immobile di Montesarchio è stato sottratto il possesso in modo illecito dal Sig. [REDACTED] e nei cui confronti è stato intentato un giudizio di reintegra (il Tribunale di Benevento I Sez I collegio nella persona del Presidente Dott.ssa Florina Consolante Giudice relatore Dott. ssa Serena Berruti Giudice Dott.ssa Ida Moretti ha emesso ordinanza di reintegra in possesso rg. [REDACTED])

#### 4.FOCUS SUL MERITO CREDITIZIO DEL SIG. [REDACTED]

Il Sig. [REDACTED] non alcun modo aggravato la posizione del creditore e ha avuto un comportamento diligente atto ad eliminare la posizione debitoria. In primis, quando ha avuto la possibilità, ha pagato l'intero importo della condanna alle spese della sentenza [REDACTED]. Per questa sentenza, attingendo dai propri risparmi, ha pagato l'intero importo con due bonifici del 03/11/2021 e 11/11/2021 (All.4), senza alcuna dilazione, pari a € 5.126,00 di cui l'Avv. [REDACTED] non ha inoltrato la relativa fattura. Avendo poi subito nel breve termine una serie di condanne alle spese, come riportato nelle cause del sovraindebitamento, lo stesso ha cercato di adempiere le proprie obbligazioni chiedendo un pagamento rateale, che non è stato concesso dal Creditore Condominio di Via [REDACTED] e dall'avv. costituito attributario [REDACTED]. Detta mancata concessione di un rateizzo è stata accertata dal sottoscritto gestore che contattato L'avv. [REDACTED] per stabilire un piano concordato di rientro, quest'ultimo ha risposto negativamente chiedendo un pagamento immediato dell'intero importo, nonostante avessi prospettato la situazione di indigenza del Sig. [REDACTED].

## 5. PROPOSTA DI PAGAMENTO AI CREDITORI: TEMPISTICHE E MODALITA' INDICAZIONE PRESUNTA DEI COSTI DELLA PROCEDURA

Considerato che il reddito personale del Sig. [REDACTED] ammonta ad € 1.887,00 di cui quasi l'80% serve al suo sostentamento.

Attualmente il Sig. [REDACTED] può destinare una somma mensile di € 300,00 ma essendo a breve svincolate le somme indebitamente trattenute dall'Inps in attuazione di un pignoramento illegittimo, si stila un piano di rientro di 33 rate per un importo di €. 450,00 cadauno per soddisfare quello che ad oggi è l'unico creditore, e cioè il Condominio di Via [REDACTED] e l'avvocato costituito attributario [REDACTED] oltre al compenso del gestore che sarà pagato in prededuzione con una sola rata iniziale dell'importo di € 445,45 per il soddisfo del compenso del gestore della crisi.

Si propone pertanto per il Sig. [REDACTED] in ottemperanza all' ART. 67 DLGS N.14/2019 E SS. MODIFICHE un piano di ristrutturazione dei debiti quale modalità di composizione del proprio sovraindebitamento al fine di assicurare la soddisfazione del ceto creditorio nella operazione di ristrutturazione dei propri debiti e conservare l'immobile di proprietà che rappresenta anche la dimora attuale dell'istante.

La proposta consiste nel pagamento di €. 450,00 al mese poiché è in fase di risoluzione lo svincolo delle somme indebitamente trattenute dell'Inps per il pignoramento presso terzi proposto dall'Avv. [REDACTED] ottenuto su decreto ingiuntivo n° [REDACTED] dichiarato inefficace.

Pertanto in sede di omologa si può estinguere tutto il debito in due anni e mezzo.

In sintesi, la proposta soddisfa il creditore attributario, Condominio di Via [REDACTED] e l'avvocato costituito attributario [REDACTED] nonché il pagamento del compenso del gestore della crisi Avv. [REDACTED] in prededuzione.

Date Rateizzo	Creditori: compenso Avv. [REDACTED] (gestore in prededuzione) e Avv. [REDACTED] avvocato attributario del condominio di Via [REDACTED] +	Importi iniziali da pagare: € 14.280,96 [REDACTED] € 445,54 Avv. [REDACTED] (3% passivo in prededuz)	Importi residui e date di rateizzo
30.04.2024	€ 445,54	€ 445,54	€ 0
31.05.2024	€ 14.280,96	450	13.830,96
30.06.2024	13.830,96	450	13.380,96
31.07.2024	13.380,96	450	12.930,96
31.08.2024	12930,96	450	12.480,96
30.09.2024	12480,96	450	12.030,96

31.10.2024	12030,96	450	11.580,96
30.11.2024	11580,96	450	11.130,96
31.12.2024	11130,96	450	10.680,96
30.01.2025	10680,96	450	10.230,96
28.02.2025	10230,96	450	9.780,96
31.03.2025	9780,96	450	9.330,96
30.04.2025	9330,96	450	8.880,96
31.05.2025	8880,96	450	8.430,96
30.06.2025	8430,96	450	7.980,96
31.07.2025	7980,96	450	7.530,96
31.08.2025	7530,96	450	7.080,96
30.09.2025	7080,96	450	6.630,96
31.10.2025	6630,96	450	6.180,96
30.11.2025	6180,96	450	5.730,96
31.12.2025	5730,96	450	5.280,96
30.01.2026	5280,96	450	4.830,96
28.02.2026	4830,96	450	4.380,96
31.03.2026	4380,96	450	3.930,96
30.04.2026	3930,96	450	3.480,96
31.05.2026	3480,96	450	3.030,96
30.06.2026	3030,96	450	2.580,96
31.07.2026	2580,96	450	2.130,96
31.08.2026	2130,96	450	1.680,96
30.09.2026	1680,96	450	1.230,96
31.10.2026	1230,96	450	780,96
30.11.2026	780,96	450	330,96
31.12.2026	330,96	330,96	0,00

Pertanto, il piano non prevede un'indicazione né una suddivisione in classi né un'indicazione circa le modalità di liquidazione dei beni, posto che l'unico flusso di cassa deriva dall'accontamento volontario mensile.

Per una maggiore precisione, secondo tale proposta, saranno soddisfatte in via integrale le spese e i compensi della procedura e i crediti già accertati in prededuzione (quali quelli del gestore della crisi).

## 6. VALUTAZIONE DI CONVENIENZA DELLA PROPOSTA RISPETTO ALL'ALTERNATIVA LIQUIDATORIA

La proposta del piano di ristrutturazione è altresì conveniente per i creditori, in particolare per l'Avv. [REDACTED] che ha iniziato un pignoramento immobiliare aggredendo l'appartamento che costituisce prima casa del Sig. [REDACTED]. Detto bene non solo era ricompreso nel fondo patrimoniale costituito dai coniugi [REDACTED] in costanza di matrimonio, ma lo stesso rientra nella comunione legale dei beni dei coniugi [REDACTED] e pertanto, la quota di un mezzo della *de cuius* [REDACTED] passa alla figlia [REDACTED] e tale quota non è pignorabile.

La quota del Sig. [REDACTED] è di 1/2 e non 1/1. Detta quota è stata rettificata con dichiarazione integrativa allegata inviata a mezzo posta ad Agenzia delle Entrate.

Di converso il pignoramento immobiliare è stato trascritto per l'intera quota, oltre alle cause di

impignorabilità in quanto proveniente da un bene rientrato in comunione da fondo patrimoniale, e deve essere rettificato con una nuova procedura di restrizione del pignoramento per la quota di 1/2.

La lungaggine processuale della rettifica e della divisione ereditaria dei beni rende l'appartamento non liquidabile nel breve periodo. E' noto che un giudizio di divisione ereditaria giudiziale ha una durata minima di dieci anni. Per dimostrare la fondatezza dell'assunto, si richiama il procedimento di divisione ereditaria della Comunione [redacted] di cui fanno parte gli altri immobili in quota del Sig. [redacted] non aggredibili per i motivi ben specificati al punto 3.2, il cui procedimento è iniziato nel 2018 e ad oggi non sono state stabilite nemmeno le quote da un Ctù e il giudizio è ancora in fase di regolarizzazione ipocatastale per gli immobili oggetto di divisione;

Il Procedimento di rettifica poi comporta non solo lungaggine processuale ma aggravio di costi per il creditore, che deve riproporre il pignoramento per 1/2.

L'attuazione del piano consente al Creditore che ha iniziato il pignoramento di essere liquidato nel brevissimo periodo, in quanto, essendo unico il creditore, si propone già da adesso di liquidare per primo il debito derivante da sentenza n. [redacted] che costituisce il titolo del pignoramento, e soddisfare tale creditore in meno di un anno, venendo così considerato come credito privilegiato. Nel contempo tutti gli altri debiti sono estinti nel successivo anno e mezzo, con soddisfazione piena per tutti i debiti nel brevissimo periodo

## **7. AGGRAVAMENTO DELLA POSIZIONE DEBITORIA DERIVANTE DAL COMPORTAMENTO DELL' AVV. [redacted]**

Si precisa ulteriormente che la posizione di sovraindebitamento del debitore è stata generata da ripetute azioni giudiziarie ed esecutive proposte dall' Avv. [redacted] in proprio, e dal Condominio di Via [redacted] in persona dell'amm.re [redacted] rapp e difeso dall'Avv. [redacted] che hanno ridotto la capacità retributiva e, pertanto, soddisfattiva del debitore.

Ai giudizi già sopra riportati ed oggetto di contenziosi in atti, il Condominio di Via [redacted] in persona dell'amm.re Avv. [redacted] rapp e difeso dall'Avv. [redacted] ha instaurato ulteriori procedimenti nei confronti del Sig. [redacted]

In particolare, ottenuto decreto ingiuntivo n. [redacted] per il pagamento delle quote condominiali provvisoriamente esecutivo emesso dal Giudice di Pace di Napoli, nei confronti del quale è stato proposta opposizione, nonostante la pendenza del giudizio e la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della decreto ingiuntivo n. [redacted] il Condominio di Via [redacted] in persona dell'amm.re Avv. [redacted] rapp e difeso dall'Avv. [redacted] ha iniziato tre diversi procedimenti esecutivi con notifica di tre diversi atti di precetto.

A tal punto, il Sig. [redacted] è stato costretto a proporre per ogni precetto rispettive opposizioni di cui, il primo terminato con sentenza n. [redacted] emessa dal Giudice di Pace di Napoli nella persona del Giudice Dott. D'Onofrio che ha revocato il titolo esecutivo costituito dal decreto ingiuntivo n. [redacted] contro il quale il Condominio di [redacted] in persona dell'amm.re Avv. [redacted] rapp e difeso dall'Avv. [redacted] ha proposto appello innanzi al Tribunale di Napoli nella persona del Dott. Fiengo che ha dichiarata cessata la materia del contendere per il venir meno dell'efficacia del decreto ingiuntivo condannando tuttavia il Sig. [redacted] a €2552,00 oltre € 174,00 per spese più oneri di legge (All.9).

Il secondo è tuttora pendente innanzi al Giudice di Pace di Napoli - Dott Di Foggia [redacted] e infine, la terza opposizione a precetto è incardinata innanzi al Giudice di Pace di Napoli Giudice Dott Di Meo rg [redacted] tuttora pendente, prossima udienza fissata il 03.06.2024.

Su quest'ultimo precetto è iniziato il pignoramento presso terzi nei confronti dell'Inps che ha effettuato la trattenuta di un decimo della pensione, nonostante la pendenza del cautelare per la sospensione dell'efficacia del decreto ingiuntivo opposto.

Il Giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo n. [REDACTED] nella persona del Giudice Dott. Cappiello R.g. [REDACTED] preso atto delle motivazioni dell'istanza di sospensione e dei documenti allegati, ha sospeso l'efficacia del decreto ingiuntivo opposto con conseguente sospensione della procedura del pignoramento presso terzi. L'Inps ha quindi effettuato accantonamenti su un titolo che è risultato inefficace e continua a fare le trattenute nonostante la comunicazione della sospensione dell'efficacia del titolo e della procedura esecutiva.

Lo stesso dicasi per la procedura immobiliare. Ha moltiplicato anche qui le azioni esecutive, notificando due atti di precetto su titolo costituito dalla sentenza n. [REDACTED] il primo atto di precetto è stato impugnato innanzi al Giudice di Pace di Napoli rg. [REDACTED] Dott.ssa De Rosa Maria ancora pendente la cui ultima udienza si è tenuta il giorno 19.02.2024 e riservata.

Il secondo è stato notificato ad agosto 2023 ed è iniziato il pignoramento immobiliare già descritto

**Di fatto ha azionato cinque procedure esecutive con relativi atti di precetto sempre sugli stessi titoli, un pignoramento presso terzi sospeso, ma che ha prodotto trattenute mensili non ancora restituite, aggravando oltremodo la posizione economica del Sig. [REDACTED]**

#### **8. ATTIVAZIONE PROCEDURA ART. 70 CCIA PER SOSPENSIONE PIGNORAMENTO IMMOBILIARE AVENTE AD OGGETTO L'APPARTAMENTO DI VIA AQUILEIA N. 49 SU SENTENZA N. [REDACTED] RG. [REDACTED] TRIBUNALE DI NAPOLI GIUDICE CANNAVALE**

Si precisa che il piano di rientro è compromesso attualmente dal pendente giudizio di pignoramento immobiliare pendente innanzi al Tribunale di Napoli – R.g. [REDACTED] Giudice Cannavale che ha stabilito la vendita del bene (immobile prima casa) in data 28.05.2024 sul titolo sentenza [REDACTED] anch'esso oggetto dell'attuale piano. Esso costituisce un pericolo di pregiudizio per il patrimonio del debitore per tale motivo è necessaria la sospensione della procedura immobiliare nei modi e nei termini stabiliti dall'art. 70 del CCIA che stabilisce che: << *Con il decreto di cui al comma 1, il giudice, su istanza del debitore, può disporre la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano. Il giudice, su istanza del debitore, può altresì disporre il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore nonché le altre misure idonee a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento, compreso il divieto di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati.*>>

#### **9. ATTESTAZIONE FINALE**

Il sottoscritto OCC, in ossequio alle disposizioni contenute nell'art. 71 CCII, si impegna a vigilare sull'esatto adempimento del piano, a risolvere eventuali difficoltà, a riferire sullo stato di esecuzione della proposta almeno ogni 12 mesi, nonché a depositare la relazione finale, una volta terminata l'esecuzione del piano stesso; si impegnano dunque ad adempiere a quanto verrà previsto nell'eventuale decreto di omologa.

Lo scrivente OCC resta a disposizione, con riserva di integrare dati ed informazioni quivi contenute, nonché di fonire eventuali richieste e/o chiarimenti qualora necessari.

#### **10. ALLEGATI**

Si depositano i seguenti allegati al piano:

All.1 Nomina Avv. [REDACTED] n.q. di Gestore Crisi

All.2 Dichiarazione di indipendenza Occ Avv. [REDACTED]

All.3 Accettazione incarico Avv. [REDACTED] con relative pec inviate Occ

All.4 Bonifici 2021 Avv. [REDACTED] per sentenza n. [REDACTED]

All.5 Sentenza n. [REDACTED] Tribunale di Napoli Giudice Tango All.6 Ordinanza di rigetto fase cautelare rg [REDACTED] Tribunale di Napoli Giudice Cannavale e contestuale ordinanza di rinvio al 28/05/2024 per disporre la vendita

All.7 Decreto di rigetto n. [REDACTED] Tribunale di Napoli Giudice Tango, Valletta e Di Clemente

All.8 Pec del 24 Avv. [REDACTED]

- All.9 sentenza n.1916/2024 Tribunale di Napoli Got Dott Fiengo  
All.10 C.i. e c.f. Sig. [REDACTED]  
All.11 Crif [REDACTED]  
All.12 Cud [REDACTED]  
All.13 Estratto pensionistico [REDACTED]  
All. 14 Contratto di vendita e permuta dei comunisti della Comunione [REDACTED]  
All.15 Cedolino Pensione febbraio marzo e aprile 2024  
All.16 Risultanze catastali immobili  
All.17 730/2019-2020-2021-2022-2023  
All.18 Oneri condominiali ordinari  
All.19 Spese mediche  
All.20 Bollette Enel Napoli e Paestum  
All.21 Stato di famiglia [REDACTED]  
All.22 Dichiarazioni agenzia delle Entrate Napoli-Salerno-Benevento  
All. 23 sentenza parziale n. [REDACTED] Tribunale di napoli sez VIII Giudice Colicchio rg [REDACTED]  
All. 24 verbale di consegna possesso immobile di [REDACTED] Napoli  
All. 25 ordinanza di reintegra in possesso rg [REDACTED] il Tribunale di Benevento I Sez I collegio nella persona del Presidente Dott.ssa Florina Consolante Giudice relatore Dott. ssa Serena Berruti Giudice Dott.ssa Ida Moretti  
All. 26 estratto conto mese di aprile  
All. 27 resoconto gestionale divisione ereditaria Tribunale di Napoli sez VIII Giudice Colicchio rg [REDACTED]  
All 28 Dichiarazione di successione integrativa

# Tribunale civile e penale di Napoli

## Sezione Settima Civile

Proc.Unit. R.G. 231/2024

Verbale di convocazione del debitore del 21 maggio 2024

Sono presenti l'avv. [redacted] per delega del padre, ricorrente; Il difensore, avv. [redacted] Il Gestore, avv. [redacted]

Il Giudice Delegato,

esaminato il ricorso depositato, ai sensi dell'art. 68 CCII, in data 22 aprile 2024, dall'avv. [redacted] ai fini della ristrutturazione dei debiti dell'istante;

Sentiti in data odierna l'avv. [redacted] delegata dal padre sig. [redacted] [redacted] ricorrente, per meglio chiarire origine e sviluppo della debitoria;

ritenuta: a) la competenza del Tribunale adito; b) la sussistenza delle condizioni oggettive e soggettive richieste ex artt. 67 e 69 del Codice; c) la completezza documentale e della relazione del gestore, avv. [redacted] anch'egli sentito in data odierna;

preso atto che pende procedura esecutiva immobiliare, ove la vendita senza incanto è prevista per il prossimo 28 maggio e che vi è espressa istanza di sospensione;

P.Q.M.

Sospende la procedura esecutiva immobiliare pendente presso il Tribunale di Napoli r.g.e n. [redacted]

Dispone che la proposta e il piano siano pubblicati sul sito del Tribunale e che, a cura dell'OCC, sia data di essi comunicazione ai creditori nel termine di 30 giorni dal presente decreto;

Dispone che l'OCC, decorsi i 10 giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 70 comma 3 Codice, riferisca al giudice, sentito il debitore (ovvero modifichi il piano): la presente fase processuale dovrà pertanto chiudersi nel termine massimo di 60 giorni dalla comunicazione del presente decreto all'OCC.

Fissa udienza per l'omologa il 9 luglio p.v. ore dieci.

Il Giudice

Dott. Eduardo Savarese

V2 m' originale a fede  
Napoli, 27/5/2024

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE  
Dott.ssa Elisabetta Garzo

27/05/2024

